

COMUNE DI SAUZE di CESANA

Regolamento Comunale dei pascoli

Allegato alla delibera di C.C. N° 11 del 18.04.2011

INDICE

Art. 1 finalità	2
Art. 2 costituzione Commissione consultiva pascoli	2
Art. 3 diritto di pascolo	2
Art. 4 suddivisione dei comprensori di pascolo comunale adibiti ad uso civico.	2
Art. 5 carichi pascolivi	3
Art. 6 carichi in U.B.A. dei singoli Comprensori di pascolo.....	3
Art. 7 stagione pascoliva	4
Art. 8 modalità d'esercizio del diritto di uso civico di pascolo	4
Art. 9 concessione dei pascoli ad allevatori foranei	4
Art. 10 pascolo caprino ed equino	5
Art. 11 divieto di pascolamento	5
Art. 12 controlli	6
Art. 13 concessione pluriennale di terreni	6
Art. 14 concessioni di alpeggi (fabbricati rurali e pascoli).....	7
Art. 15 gestione delle risorse	7
Art.16 diritti dei proprietari privati	7

Art. 1 finalità

1.1 il presente Regolamento disciplina l'esercizio del pascolo nel territorio del Comune di Sauze Di Cesana.

1.2 Presupposti giuridici del presente Regolamento sono:

- Codice Civile
- Legge n° 1766 del 16/06/1927 sulla liquidazione degli usi civici,
- Regolamento Regionale Forestale della L.R.n°4 del 10-02-09
- Piano Forestale Aziendale del Patrimonio Silvo-Pastorale,
- Piano Territoriale Forestale Area Forestale n° 30 (Alta Valle Susa).

Art. 2 costituzione Commissione consultiva pascoli

1.1 Viene istituita una Commissione consultiva pascoli con il compito di supportare l'Amministrazione Comunale in materia di gestione dei pascoli costituita dalle seguenti figure:

- Sindaco e/o Consigliere delegato;
- Responsabile del servizio; (Ufficio tecnico)
- Rappresentanti di associazioni di categoria;
- Rappresentante di Consorzi di Sviluppo Agricolo regolarmente costituiti, o di Comprensorio.
- Direttore, e/o suo delegato, del Consorzio Forestale Alta Valle Susa.
- Rappresentante proprietari privati

Art. 3 diritto di pascolo.

3.1 Su tutte le superfici a pascolo di proprietà comunale vige l'uso civico di pascolo,

3.2 Per il diritto di uso civico di pascolo si specifica che utente è l'allevatore residente che mantiene il proprio bestiame sul territorio del Comune censuario per tutto l'anno solare. Si precisa inoltre che tale diritto potrà essere esercitato limitatamente ai capi di bestiame di effettiva proprietà e che trascorrono l'intero anno solare sul territorio del Comune censuario.

3.3 Gli utenti, come specificati al comma precedente vantano diritti di assoluta priorità nell'assegnazione dei pascoli comunali che possono utilizzare a titolo gratuito,

3.4 Si precisa che il diritto di uso civico è riferito al territorio del singolo Comune censuario di appartenenza.

Art. 4 suddivisione dei comprensori di pascolo comunale adibiti ad uso civico.

4.1 Il territorio comunale adibito a pascolo, conformemente alle consuetudini , viene suddiviso nei seguenti comprensori:

1. Gran Mioul
2. Argentera
3. Alpe Plane
4. Brusà del Plan
5. Cima Bosco
6. Rollieres
7. Bessen Haut
8. Bessen Bas
9. Grange Sises

Art. 5 carichi pascolivi

5.1 Il carico di bestiame è espresso in U.B.A. (Unità Bovina Adulta) e la conversione numero capi/U.B.A. avviene mediante i seguenti criteri approvati dalla Regione Piemonte per il Piano di Sviluppo Rurale:

- bovino adulto (sopra i 2 anni) = **1 U.B.A.**
- bovino da 6 mesi a 2 anni = **0,6 U.B.A.**
- vitelli fino a mesi 6 = **0,0 U.B.A.**
- ovini e caprini = **0,15 U.B.A.**

5.2 Le dinamiche del carico totale di ogni singolo Comprensorio di pascolo, sono stabilite dal C.F.A.V.S. e dalla Commissione su indicazioni del P.F.A, del Piano Territoriale Forestale, dei Piani di pascolo e Piani Pastorali aziendali, ove realizzati, .

5.3 I criteri del calcolo U.B.A. sopra menzionati vengono recepiti dall'utilizzatore del pascolo prima della salita in alpeggio ed assunti come criterio unico per il calcolo del carico d'alpeggio nel Comune di Sauze di Cesana

5.4 Al fine di utilizzare allo scopo i criteri di calcolo sopra menzionati ogni salita di bestiame in alpeggio dovrà essere obbligatoriamente, come previsto dalle leggi sanitarie, accompagnata da documentazione sanitaria attestante la situazione e l'età dei capi.

5.5 Ogni modifica del carico sarà rideterminata sulla base degli indici sopra esposti

Art. 6 carichi in U.B.A. dei singoli Comprensori di pascolo

6.1 I limiti territoriali di Comprensorio di pascolo ed i relativi carichi U.B.A., sono stabiliti dal vigente Piano P.F.A e Piano Territoriale Forestale.

6.2 I limiti dei Comprensori sono stati stabiliti dal piano Gestionale tenendo presente i confini storici delle zone di pascolo. Si allega all'uso al presente Regolamento cartografia esplicativa.

6.3 Il carico U.B.A. rimane suscettibile di variazione per la proprietà privata in relazione alle determinazioni dei proprietari e alla quota di terreni destinati allo sfalcio.

6.4 I limiti dei Comprensori di pascolo e conseguentemente gli U.B.A. potranno essere modificati nella loro totalità previo analisi e parere della Commissione Pascoli al verificarsi di nuove esigenze e codificati in piani di pascolo.

6.5 Qualora un singolo proprietario all'interno della superficie del Comprensorio di pascolo non intenda permettere il pascolamento sui propri appezzamenti, dovrà entro la data del 30 Gennaio comunicarlo al Comune, indicando gli estremi catastali, ed a propria cura diffidare il concessionario. L'identificazione degli appezzamenti si intende acquisita se il concessionario dichiara di conoscere sul terreno i confini delle particelle catastali diffidate. Qualora il concessionario non sia in grado di riconoscere i confini l'identificazione avverrà nei seguenti modi.

- a) il proprietario dovrà permettere il riconoscimento del fondo
- b) gli appezzamenti diffidati verranno riconosciuti attraverso sopralluogo congiunto tra proprietario e concessionario.

Nel caso di contenzioso, esperiti i tentativi di conciliazione previsti, le parti procederanno ai sensi della normativa vigente.

6.6 La mancata attuazione delle disposizioni di cui sopra comporterà l'automatica computazione come superficie pascolabile dei terreni privati.

6.7 A decorrere dalla data del 8 Settembre, nei singoli comprensori della Valle Argentera, potrà esercitarsi il pascolo anche sui terreni sottoposti a sfalcio, esclusi i seminativi in attività di coltura.

Art. 7 stagione pascoliva

7.1 Il pascolo ad altitudine compresa tra i 1300 ed i 1500 mslm, potrà esercitarsi unicamente dalla data del 15 Maggio, salvo diversa valutazione su base stagionale della Commissione Pascoli, al 30 Ottobre e ad altitudine superiore i 1500 mslm dal 15 Maggio al 15 Ottobre salva diversa prescrizione Regionale.

7.2 Coloro che non si atterranno alle disposizioni sopra indicate saranno passibili delle sanzioni previste dalle leggi correnti.

Art. 8 modalità d'esercizio del diritto di uso civico di pascolo

8.1 I soggetti di cui all'art. 3 devono far pervenire apposita istanza redatta sul modello predisposto dal Comune (indicazione del numero e tipologia del bestiame – indicazione del comprensorio di pascolo), entro e non oltre la data del 31 Gennaio di ogni anno.

Coloro che, nel termine indicato, non avranno fatto pervenire l'istanza saranno considerati a tutti gli effetti rinunciatari dell'esercizio del diritto di uso civico.

8.2 Il Comune, nel mese successivo, procede ad emettere le autorizzazioni a favore degli aventi diritto, tenuto conto del carico U.B.A. di ciascun comprensorio.

8.3 Gli utenti di uso civico possono utilizzare gratuitamente i pascoli comunali ubicati nel comune censuario a cui fa riferimento la residenza anagrafica.

Art. 9 concessione dei pascoli ad allevatori foranei

9.1 Nel caso in cui le richieste degli utenti di uso civico siano inferiori alle disponibilità di carico dei singoli comprensori, l'eventuale eccedenza potrà essere annualmente concessa ad allevatori foranei che dovranno presentare istanza entro il 31 Gennaio di ogni anno. La gestione dell'eccedenza del pascolo dovrà essere svolta direttamente dal Comune, tramite la collaborazione del C.F.A.V.S.

9.2 Il Comune con specifica deliberazione di G.C., concederà di norma annualmente il pascolo ai richiedenti, fissando altresì nella medesima deliberazione il canone di "fida pascolo" stabilendo un **importo per ogni U.B.A di carico**. Il Comune potrà inoltre, previo assenso della G.C. affidare la concessione del pascolo fuori dalla norma, fino ad un periodo massimo di anni 6.

9.3 Il Comune, con le modalità e nei termini di cui all' art 8, emette le autorizzazioni agli utenti foranei nel rispetto dei carichi massimi pascolivi di ciascun Comprensorio.

9.4 I canoni di "fida pascolo" dovranno essere versati dagli utenti foranei entro il 30 Ottobre dell'anno di riferimento. Oltre tale termine decorrerà l'applicazione degli interessi di mora. In caso di ritardo ingiustificato o mancato pagamento gli utenti potranno perdere il diritto di assegnazione di pascoli comunali per la stagione successiva.

9.5 In caso di più domande per il medesimo alpeggio, la Commissione si esprimerà sulla base dei seguenti criteri:

- ottimale continuità d'uso dell'alpeggio,
- soddisfacimento dei requisiti tecnici di conduzione e di carico ottimali definiti dalla Commissione Pascoli.
- uso corretto degli immobili,
- rispetto dei carichi,
- conflittualità,
- piani di miglioramento da attuare in seno al Comprensorio

9.6 In sede di concessione di pascolo il Comune avrà la facoltà di richiedere attenzioni particolari e modalità di gestione dell'alpeggio che se correttamente effettuate nella stagione di

pascolo (certificazione redatta dal C.F.A.V.S.) potranno determinare una riduzione a consuntivo del canone dell'alpeggio.

9.7 L'affittuario o il concessionario ha l'obbligo di mantenere in ottimo stato le strutture di alpeggio, indipendentemente se private o comunali, per il pubblico decoro e di gestire il pascolo come stabilito dalla Commissione Pascoli, con rigoroso rispetto dei punti acqua e delle zone interdette, restituendo il Comprensorio, stagionalmente, ripulito da confinamenti mobili (filo elettrico, staccionate ecc..). **Il mancato rispetto di quanto sopra potrebbe diventare motivo di rescissione contrattuale di affitto della proprietà Comunale, secondo il parere della Commissione.**

9.8 Il pascolo vagante, in transumanza e pascolo, nel territorio del Comune di Sauze di Cesana è autorizzato dal Sindaco che stabilirà tempi e modalità di percorrenza del gregge, previo consultazione della documentazione sanitaria al seguito e della presentazione da parte del conduttore dell'autorizzazione scritta della proprietà per l'esercizio del pascolo. La violazione delle norme citate comporterà la sanzione di €100 oltre a quanto disposto dalla legge vigente in materia.

Art. 10 pascolo caprino ed equino

10.1 Per il gregge caprino è vietato il pascolo nel bosco, secondo le norme riferite al "pascolo in bosco" stabilite dal Regolamento Forestale Regionale all'art.56 comma 1- 2 e 5, le modalità di tale esercizio di pascolo nell'ambito dei Comprensori rimangono, in ogni caso, subordinate ad eventuale parere della Commissione Pascoli.

10.2 Il pascolo equino libero è vietato per un numero di capi superiore a 4. I capi in eccedenza a tale numero dovranno essere custoditi in recinti delimitati da pastore elettrico.

10.3 I capi equini potranno uscire dai recinti unicamente quando montati od accompagnati e potranno percorrere solamente strade, tratturi e sentieri.

Art. 11 Modalità e divieto di pascolamento

11.1 Nel rispetto di quanto previsto dal Piano Economico e dal Piano Territoriale Forestale, il pascolo è assolutamente vietato a tutti i tipi di bestiame nei seguenti casi:

- aree indicate in cartografia P.E.,
- rimboschimenti,
- boschi in rinnovazione,
- nel raggio di 200 metri a monte da captazioni di acquedotti che dovranno essere debitamente delimitati o secondo quanto espresso dalla competente A.S.L.,
- terreni in forte degrado secondo quanto annualmente indicato dal C.F.A.V.S.,
- qualsiasi area comunale chiusa per esigenza di tutela del territorio (frane, dissesti ecc.) od altre aree opportunamente delimitate,
- boschi oggetti di recenti interventi colturali secondo quanto indicato dal C.F.A.V.S.
- aree interessate da provvedimento a tutela della fauna e della flora emessi dall'amministrazione Comunale o da enti Sovracomunali.
- All'interno dei centri abitati, mentre nell'ambito di un raggio di 50 metri dal perimetro degli abitati il pascolamento potrà avvenire soltanto se viene esercitata la custodia degli animali: attraverso pascolo pilotato o con presenza di idoneo personale.
- Nel caso in cui scarico e carico degli animali avvenga su strade carrozzabili, in prossimità di esse, ponti o su piazzali pubblici viene fatto obbligo di provvedere al ripristino dello stato originario dei luoghi. In caso di negligenza verrà applicata la vigente normativa.
- E' altresì vietato sconfinare con il bestiame dal proprio Comprensorio di pascolo o lasciare il bestiame privo di sorveglianza nei casi in cui questo pascoli o stazioni in prossimità o lungo strade carrozzabili, abitazioni, o comunque luoghi presso i quali possa creare pericolo"

11.2 In caso di inosservanza alle norme si applicano le seguenti sanzioni:

1. € 5 per capo caprino ed € 15 per capo equino che pascolino in difformità a quanto previsto (il limite massimo della sanzione amministrativa pecuniaria non potrà per ciascuna violazione superare il decuplo del minimo ai sensi dell'art. 10 della legge 689/81),
2. € 10 per ogni capo che pascoli nelle zone sottoposte a divieto di pascolamento, oltre alle sanzioni già previste dalle leggi vigenti (il limite massimo della sanzione amministrativa pecuniaria non potrà per ciascuna violazione superare il decuplo del minimo ai sensi dell'art. 10 della legge 689/81),
3. € 15 per ogni U.B.A. eccedente il **carico massimo stabilito** inerente il Comprensorio di pascolo (il limite massimo della sanzione amministrativa pecuniaria non potrà per ciascuna violazione superare il decuplo del minimo ai sensi dell'art. 10 della legge 689/81),
4. da un minimo edittale di € 25 ad un massimo edittale di € 500 in ottemperanza all'art.7bis D.L.G.S.267 del 18/08/2000, in caso di sconfinamento con il bestiame dal proprio Comprensorio di pascolo o nel caso di vaganza o stazionamento di bestiame, privo di sorveglianza, in prossimità o lungo strade carrozzabili, presso abitazioni o luoghi, in cui possa creare pericolo per la pubblica e privata incolumità.
5. A giudizio della commissione pascoli potrà essere motivo di esclusione dalla concessione di pascolo comunale per l'anno successivo l'incorrere, più volte nella stessa stagione, in sanzioni inerenti sconfinamenti di comprensorio, omessa custodia e malgoverno di animali.

Art. 12 controlli

12.1 A garanzia del rispetto delle autorizzazioni di uso dei pascoli comunali, il controllo della gestione dei terreni Comunali e/o dei Comprensori è demandata al C.F.A.V.S., il quale verifica anche il rispetto delle disposizioni sanitarie e veterinarie nell'ambito delle monticazioni sul territorio del Comune di Sauze di Cesana, su incarico annuale parte del Servizio Veterinario dell'A.S.L. competente. E' fatto divieto di esercitare il pascolo negli alpeggi Comunali prima che la Commissione abbia rilasciato regolare autorizzazione.

12.2 L'eventuale presenza di capi di bestiame in soprannumero di oltre il 10 % del carico totale consentito dal P.F.A, se non precedentemente autorizzata dalla Commissione, oltre ad incorrere nelle sanzioni previste dal Regolamento Pascoli art.11 comma 11.2 punto 3, potrebbe determinare la perdita del diritto di pascolo per la stagione successiva.

12.3 Al termine di ogni stagione di pascolo e per ogni Comprensorio utilizzato, il Consorzio Forestale Alta Valle Susa effettuerà sopralluogo di controllo inteso a verificare lo stato del cotico erboso e la corretta gestione del pascolo, e se del caso impartire specifiche direttive tecniche in base alle quali dovranno essere gestite le utenze di pascolo per la stagione successiva;

Art. 13 concessione pluriennale di terreni

13.1 Il Comune può prevedere la concessione in via amministrativa di terreni e di comprensori di pascoli soggetti ad uso civico, a favore di associazioni agricole locali, per la gestione di attività agro-sivo-pastorali, attribuendo una durata quinquennale, con possibilità di rinnovo per ugual periodo di tempo, sulla base di specifiche valutazioni da parte dell'Amministrazione comunale.

13.2 I canoni relativi alle predette concessioni amministrative verranno stabiliti tenendo conto della superficie dei terreni concessi, del carico di bestiame potenzialmente ammesso e il valore del depauperamento causato dalla sospensione del diritto civico, rapportato alla durata temporale.

Art. 14 concessioni di alpeggi (fabbricati rurali e pascoli)

14.1 Le concessioni d'alpeggio, comprendenti sia il diritto di pascolo, sia l'uso dei fabbricati e manufatti di proprietà comunale (abitazione, stalla, locali per lavorazione latte ecc.) sono effettuate di norma previo esperimento di gara ad evidenza pubblica, per una durata non superiore ad anni 6.

14.2 Per l'individuazione del soggetto a cui concedere l'alpeggio, nell'ambito di una gara ad evidenza pubblica, devono essere considerati i seguenti criteri di valutazione:

- a) offerta economicamente più vantaggiosa nei confronti del canone base,
- b) valutazione del personale impiegato nella gestione dell'alpeggio,
- c) miglierie d'apportare all'alpeggio, in riferimento ad attività commerciali legate alla lavorazione del latte ed alla trasformazione dei prodotti lattiero-caseari e/o ad attività di agriturismo.

14.3 È consentito derogare alla procedura di cui al comma 1, nel caso in cui sia possibile assegnare, con trattativa diretta, la concessione ad un soggetto a base associativa che rappresenti in modo significativo la comunità locale degli utenti di uso civico. In tale caso il corrispettivo della concessione è stabilito in base ad apposita perizia di stima redatta dal C.F.A.V.S.

14.4 Il soggetto a cui viene assegnata la gestione dell'alpeggio, pascolo e/o strutture, in qualsiasi forma individuato, ha l'obbligo di accettare nell'ambito dell'alpeggio stesso il bestiame di proprietà degli utenti di uso civico, che hanno diritto prioritario di usufruire del pascolo in forma gratuita.

14.5 La consegna della struttura al soggetto specificatamente individuato sarà seguita dal C.F.A.V.S. che avrà anche l'onere di verificare le condizioni dell'immobile al momento della scadenza della concessione e della riconsegna dell'alpeggio all'ente proprietario.

Art. 15 gestione delle risorse

15.1 Le entrate derivanti dalla gestione del territorio montano (canoni per "fida pascolo", canoni per concessioni amministrative, introiti per alienazione di lotti boschivi) possono essere utilizzati, di norma, per opere permanenti nei seguenti campi d'attività:

- a) miglioramento del demanio di uso civico,
- b) miglioramento dell'ambiente e delle strutture atte a valorizzarlo,
- c) sostegno dell'associazionismo comunale per iniziative di carattere collettivo degli aventi diritto di uso civico,
- d) sostegno delle iniziative riguardanti le tradizioni locali

Art.16 diritti dei proprietari privati

16.1 I terreni privati all'interno dei Comprensori sono concessi unicamente per utilizzo a pascolo nel periodo stabilito dall'art.7 del Regolamento. Il pascolo stagionale non si configura pertanto come una limitazione della singola proprietà, sia nella titolarità che nella conduzione. Non è pertanto ravvisabile l'ipotesi di usucapione della proprietà ai fini del solo pascolamento, o eventuale riverse per miglioramenti di fondo e strutture che se dovessero rendersi necessari, dovranno essere condivisi ed autorizzati dai proprietari interessati.